



[Torna alla Home Page](#)

## REGOLAMENTO EDILIZIO

[Torna all'elenco dei regolamenti](#)

### TITOLO I LA COMMISSIONE EDILIZIA

#### **TITOLO I**

#### **ART. 1 COMPOSIZIONE**

#### **TITOLO II**

#### **TITOLO III**

#### **TITOLO IV**

#### **TITOLO V**

#### **TITOLO VI**

#### **TITOLO VII**

#### **TITOLO VIII**

1. La Commissione Edilizia, salvo diverse disposizioni statutarie, è costituita con provvedimento della Giunta Comunale ed è composta da:

A) il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica che la presiede e la convoca;

B) il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

C) il Responsabile A.S.L. o suo delegato

e da sei membri esterni scelti nell'ambito di terne proposte dai rispettivi Ordini o Collegi professionali e precisamente:

a) un ingegnere civile abilitato all'esercizio della professione;

b) un architetto abilitato all'esercizio della professione;

c) un geologo abilitato all'esercizio della professione;

d) un geometra abilitato all'esercizio della professione;

e) un agronomo abilitato all'esercizio della professione;

f) un esperto laureato nelle discipline giuridico - amministrative.

2. Il Presidente della Commissione Edilizia nomina tra gli altri membri il Vice Presidente che in caso di impedimento del Presidente, la presiede a tutti gli effetti di legge.
3. Esercita la funzione di Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco.
4. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione Edilizia in qualità di relatore senza diritto di voto; il Presidente non può essere responsabile del procedimento per pratiche di iniziativa privata.
5. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta con divieto di esercitare, nel caso del secondo mandato, la propria attività professionale nei confronti dei soggetti privati nell'ambito del territorio Comunale.
6. Alla scadenza del termine di durata in carica della Commissione Edilizia si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito in Legge 15 luglio 1994 n. 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.
7. Ai membri della Commissione Edilizia può essere riconosciuto un gettone di presenza.

## **ART. 2** FUNZIONAMENTO

1. La Commissione Edilizia e' convocata di norma almeno una volta al mese e comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario.
2. L'avviso di convocazione della Commissione Edilizia, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti di norma non meno di cinque giorni prima di quello della riunione.
3. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti dei quali almeno uno ingegnere o architetto o geometra; è comunque necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente.
4. Le deliberazioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I pareri della Commissione Edilizia debbono essere congruamente motivati anche se favorevoli in riferimento alla compatibilità del progetto con la vigente disciplina urbanistico/edilizia e paesistica.
6. Durante le sedute, la Commissione Edilizia ha facoltà di sentire, i progettisti per acquisire chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.
7. I membri della Commissione Edilizia devono allontanarsi dalla seduta durante l'esame dei progetti che li riguardano direttamente, in quanto progettisti incaricati, ovvero in quanto ad altro titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente o indirettamente relativi agli immobili oggetto di trattazione.
8. Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li riguardano.
9. Le deliberazioni assunte con la partecipazione dei membri per i quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento sono da considerarsi illegittime ed in tal caso resta fermo il potere - dovere del Presidente di risottoporre in via di autotutela la pratica o la questione alla Commissione Edilizia perché si esprima regolarmente.
10. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione Edilizia, ovvero la mancata partecipazione a più della metà delle sedute nell'arco di un anno, comporta la decadenza di diritto dei membri in carica da dichiararsi a cura della Giunta Comunale.
11. I processi verbali delle sedute della Commissione Edilizia sono riportati in apposito registro e devono indicare i voti favorevoli, i voti contrari e le eventuali dichiarazioni di voto con le relative motivazioni; detti processi verbali, dopo la loro approvazione da parte della Commissione Edilizia, sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai componenti.
12. Il Segretario della Commissione Edilizia provvede altresì alla vidimazione degli atti e degli elaborati apponendovi la data della seduta ed il numero del relativo verbale.

## **ART. 3** COMPETENZE

1. La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
  - a. tutte le opere sottoposte a concessione edilizia, con esclusione di meri rinnovi, volture e proroghe nonché delle varianti a concessioni già rilasciate che siano assoggettate dalla vigente legislazione a denuncia di inizio attività e delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15 della Legge n. 47/1985;
  - b. provvedimenti di annullamento di concessione edilizia;
  - c. dinieghi di sanatorie e di condoni.
1. La Commissione Edilizia può essere altresì sentita in merito agli Strumenti Urbanistici Generali nonché ad ogni questione urbanistico - edilizia, ivi compresa la definizione delle pratiche di abusivismo edilizio o di condono edilizio e l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali.

**ART. 4****COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA**

1. La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali scelti dal Sindaco nell'ambito dell'Albo regionale costituito a norma dell'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 e s.m.e i.; essi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta con divieto di esercitare, nel caso del secondo mandato, la propria attività professionale nei confronti dei soggetti privati nell'ambito del territorio comunale.
2. I pareri della Commissione Edilizia Integrata sono resi in seduta separata rispetto a quelli della Commissione Edilizia nella sua composizione non integrata.
3. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di funzionamento della Commissione Edilizia Integrata.
4. Quando i pareri deliberati dalla Commissione Edilizia Integrata si discostano dal voto anche di uno solo dei due esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.
5. Ove si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente ed il Presidente si conformi a tali pareri nel rilascio del titolo abilitativo edilizio, lo stesso e' tenuto ad allegare alla documentazione da trasmettersi al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 9, del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, anche copia del verbale della Commissione Edilizia Integrata da cui risulti quanto sopra.

**ART. 5****COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA**

1. La Commissione Edilizia Integrata esprime il proprio parere su:
  - a. progetti di opere per cui il Responsabile del Servizio risulti competente a norma della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 al rilascio dell'autorizzazione paesistico – ambientale ex articolo 151 della legge 1999 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni nonché su questioni che interessino le parti del territorio comunale assoggettate al vincolo paesaggistico di cui alla legge 1999 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. strumenti urbanistici attuativi a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;

pratiche di condono edilizio relative ad immobili ricadenti in zone vincolate ex legge 1497/1939 e s.m. (articolo 32 legge 47/1985 e s.m.i. nonché art. 2 legge regionale n. 28/1988).

[HomePage](#)|[Anagrafe](#)|[Tributi](#)|[Lavori Pubblici](#)|[Urbanistica](#)|[Servizi Sociali](#)|[Vigili](#)|[Biblioteca](#)|[Modulistica](#)|[Concorsi-Gare](#)

Per comunicazioni di carattere tecnico inerenti il sito contattare

Webmaster

©2001-2002 Comune di Quiliano - Vietata la riproduzione o la diffusione non autorizzata